

Vinelli e vinacce

Il Ministro Raineri ha diramata ai prefetti del Regno la seguente circolare circa la fabbricazione e la vendita di vinelli e riguardante altresì la detenzione delle vinacce.

Le decisioni del ministro sono gravissime, e su di esse richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori, tanto più oggi, che, a vinificazione incominciata, le restrizioni poste dal ministro tornano di grave pregiudizio al commercio dei vini.

Ecco la circolare:

L'art. 8 del decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, sulla preparazione e sul commercio dei vini dispone che, in ciascuna provincia, i prefetti stabiliscano il termine entro il quale è permessa la detenzione delle vinacce, senza che siano denaturate, essiccate o fermentate.

Fin dall'anno scorso ella ebbe occasione di fissare il detto termine, ma ciò non pertanto si ritiene opportuno che la questione sia ora riesaminata, per modo che la disposizione in parola possa raggiungere il suo scopo senza produrre inutili molestie.

Il divieto di detenere vinacce oltre un certo limite ha lo scopo d'impedire che con esse si preparino, a più riprese, vinelli e secondi vini, per commercio e di evitare che possano servire a migliorare vini annacquati. Pertanto il periodo di libera detenzione delle vinacce deve essere sufficiente per utilizzarle nella preparazione di vinelli per una sola volta, ma non troppo a lungo, per impedire che tale preparazione possa ripetersi più volte. Ella sul riguardo sentirà il direttore della R. Stazione sperimentale agraria di Torino, che è incaricato dell'applicazione del decreto-legge 12 aprile 1917 in cotesta provincia, e potrà sentire i capi degli altri Istituti agrari che risiedono nella provincia stessa.

In alcune regioni però, è uso comune la preparazione di una specie di vinello perpetuo per uso di famiglia. A tal uopo le vinacce si collocano in un fusto insieme ad acqua e man mano che si spilla vinello dalla spina, si aggiunge acqua dal cocchiame. Ciò si ripete a lungo ed alle volte sino al termine dell'inverno.

Il divieto di detenere vinacce, naturalmente, non deve colpire queste abitudini inveterate e perciò, ove sia necessario, ella potrà stabilire due termini: uno molto breve, per la detenzione delle vinacce nelle cantine, nei depositi e negli stabilimenti dei commercianti di vino, e l'altro per la detenzione nelle cantine dei piccoli produttori che preparano vinelli nella maniera citata, esclusivamente per uso di famiglia. Anche su ciò ella potrà sentire il parere dell'Istituto incaricato dell'applicazione del decreto-legge. Analogamente potrà regolarsi per i casi in cui si pratici il governo del vino all'uso toscano.

Dopo scaduto il termine per la detenzione delle vinacce, queste potranno essere conservate liberamente nei casi seguenti:

1. Se siano custodite nei locali delle distillerie ed il detentore dichiarò di sottoporle alla vigilanza degli agenti di finanza;

2. Se siano mescolate ad altre sostanze foraggere;

3. Se siano essiccate, o fortemente acetate, od in altro modo alterate;

4. Se siano unite ad altri residui vegetali od animali per farne concimi, o terricciami.

In tutti gli altri casi i detentori dovranno denunciare le vinacce conservate all'ufficio daziario del proprio Comune, il quale, a spese del richiedente, ne curerà la denaturazione con la aggiunta di un chilogramma

di sale pastorizio per ogni quintale di vinaccia. Per la preparazione dei vinelli, durante il periodo di libera detenzione delle vinacce, occorre ne sia fatta denuncia all'ufficio daziario del Comune, il quale dovrà darne comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza contro le frodi nei vini nella propria provincia.

E' opportuno avvertire che per vinello s'intende soltanto il prodotto dell'esaurimento delle vinacce con acqua, senz'aggiunta di sostanze estranee e specialmente di zucchero, e con grado alcoolico non superiore a 5 % in volume.

CORRISPONDENZA

Pubblichiamo l'unita lettera che ci viene comunicata e che suona il miglior elogio per chi ha raccolto e per chi ha offerto l'oro alla Patria:

Roma, 15 Ottobre 1917.

Gentil.ma Signora Enrichetta Ottolenghi,

Ho ricevuto le numerose e ricche offerte d'oro e d'argento che la generosa Cittadinanza di Acqui ha fatto pervenire al Tesoro dello Stato, e dalla gentilezza Sua cortesemente trasmesse.

Come sempre in ogni opera di bontà rifugge la Sua lodevole iniziativa, così mi è assai gradito rilevare quanta indefessa opera Ella dedichi alla Patria, ed a nome di S. E. il Ministro mi onoro esprimerLe i sensi della massima gratitudine e riconoscenza.

Le sono particolarmente grato se vorrà compiacersi di interpretare i vivi ringraziamenti di questo Ministero verso quanti contribuirono con l'opera o con l'offerta alla patriottica raccolta che per lo speciale merito delle gentili promotrici, sortì esito veramente lusinghiero.

Con l'occasione La prego di favorirmi la bolletta di spedizione della cassa contenente le offerte, che sarà mia premura trasmetterLe il rimborso della somma pagata per l'assicurazione ed inoltre a questo Ministero.

Voglia gradire i miei più distinti ossequi

Dev.mo

J.to F. BROFFERIO

Comitato Pro Mutilati

Lista precedente L. 10923 — Molinari, Terme L. 5 — Gemma Luzzatti, raccolta allo Stabilimento Termale, 0,50 — Malfatti, Incisa Belbo, 2 — Garelli Clementina, 1,40 — Mantelli Ernesto, Strevi, 10 — Gregorio Gavarone, Strevi, 25 — Totale L. 10966,90.

L'egregio sig. Gregorio Gavarone, munifico benefattore, contemporaneamente verso pure a questo Comitato la somma di L. 25 a beneficio dei feriti degenti nei locali ospedali militari.

Corriere Giudiziario

PRETURA DI OVADA

Innanzi al Pretore di Ovada comparve il giorno 16, Quirico Pio, ufficiale giudiziario di quella pretura, per rispondere di minacce e di ingiurie, art. 156 ultima parte e 395 Cod. Pen., per aver offeso e minacciato il sig. Voena Giuseppe, ex cancelliere a riposo. Il Quirico, ritenendosi danneggiato da un ricorso presentato dal Voena al Procuratore del Re, di Novi, una sera proferì contro di lui parole accennanti a minaccia e frasi che ferivano il decoro del sig. Voena. All'udienza, i testimoni di accusa, fecero ogni sforzo per ridurre a minime proporzioni il fatto. Vi riuscirono in parte, perchè la moglie del Quirico, Gabetti Carolina, che era pure imputata dello stesso reato, per le deposizioni monche dei testimoni stessi, sfuggì alla condanna.

Il Quirico fu condannato per i due reati a 70 (settanta) lire di multa, spese e danni. Parte civile: Avv. Bisio. Difesa: Avv. Buffa.

Facilitazioni nelle Università

per gli studenti militari

La Gazzetta Ufficiale pubblica:

Art. 1. — Gli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, i quali si trovino sotto le armi, saranno a cura dei rispettivi rettori o direttori, iscritti d'ufficio per l'anno accademico 1917-1918 all'anno di corso successivo a quello a cui vennero iscritti nell'anno 1916-1917.

I rettori o i direttori, prima di ordinare detta iscrizione, dovranno accertare che lo studente si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente per quanto riguarda la regolarità della sua iscrizione in una Università o istituto d'istruzione superiore nell'anno 1916-1917, e per quanto si riferisce al suo stato presente di militare;

Art. 2. — Sono dispensati dall'obbligo della frequenza alle lezioni e alle esercitazioni dei rispettivi corsi, oltre gli studenti, di cui al precedente articolo, fino a quando prestino effettivo servizio militare:

a) gli studenti sotto le armi i quali chiedano e ottengano l'immatricolazione nell'anno accademico 1917-1918 e finchè prestino effettivo servizio militare;

b) gli studenti addetti in modo continuativo a stabilimenti che attendano alla produzione del materiale di guerra, i quali chiedano e ottengano l'immatricolazione o l'iscrizione nello stesso anno accademico 1917-1918 a condizione che, mediante apposito certificato dell'autorità militare, facciano constare la loro attuale e continua applicazione presso i detti stabilimenti, e sempre limitatamente al tempo in cui presteranno in essi servizio effettivo.

Art. 3. — Agli studenti che siano sotto le armi e si presentino entro l'anno accademico 1917-1918 a sostenere gli esami di laurea o di diploma, è data facoltà di omettere la presentazione e la disputa della dissertazione scritta, e di sostituirla con la discussione orale di un tema che sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice 10 giorni avanti a quello fissato per l'esame.

Art. 4. — Gli studenti di cui all'art. 1 e alla lettera a) dell'art. 2 dovranno pagare le tasse d'iscrizione insieme con le soprattasse di esame prima di presentarsi a sostenere qualsiasi esame riferentisi agli anni di corso, per i quali non abbiano ancora corrisposto le tasse medesime.

Art. 5. — Conformemente alle disposizioni del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 238 è concessa, anche per l'anno accademico 1917-1918 la dispensa dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e della soprattassa di esame, esclusa la tassa di diploma, agli studenti i quali siano sotto le armi e appartengano a famiglia di disagiata condizione.

La domanda per ottenere tale dispensa deve essere presentata ai rettori delle università o ai direttori degli istituti d'istruzione superiore non oltre il 31 luglio 1918.

La condizione disagiata della famiglia deve comprovarsi secondo le norme vigenti.

Art. 6. — Il beneficio della dispensa dalle tasse sopra indicate è concesso per l'anno accademico 1917-1918 anche nel caso in cui il padre dello studente o un suo fratello, a carico del quale fosse il mantenimento della famiglia, sia morto in guerra o risulti disperso o prigioniero, oppure sia inabilitato, all'esercizio della professione a causa di ferite o di infermità contratte in guerra.

La concessione, di cui al comma precedente è subordinata, oltre che

all'accertamento, secondo le disposizioni vigenti, della disagiata condizione della famiglia dello studente, alla presentazione di apposito certificato dell'autorità militare che attesti la morte, o dispersione, o prigionia, o inabilitazione fisica del padre o del fratello.

Art. 7. — Ai militari, i quali essendo già in possesso di una laurea conseguita nelle Università e negli altri istituti di istruzione superiore, abbiano chiesta ed ottenuta durante gli anni 1915-1916 e 1916-1917 la immatricolazione al corso di studi per il conseguimento in un'altra laurea non potrà essere applicata veruna delle disposizioni eccezionali emanate, o che saranno emanate a favore degli studenti militari in deroga alle vigenti disposizioni del regolamento generale universitario dei regolamenti speciali di facoltà.

Media generale delle uve

Moscato	L. 5,601
Uve bianche	> 4,341
Uve nere	> 5,033
Barbera	> 6,082

PER LA FAMIGLIA DEL SOLDATO

Pastorino cav. Pietro, Ottobre	L. 10,—
Marengo avv. Giuseppe, sett.-ott.	• 20,—
Fantini Giuseppe, settembre	• 5,—
Mascherini dott. Giuseppe, sett.	• 10,—
Langier cav. Cesare, sett.-ott.	• 20,—

Dal Circondario

■ Alice Bel Colle — Il 13 ottobre corrente, in mezzo alle lagrime dei suoi cari ed al generale compianto del paese, decedeva in Gamalero la signora Piccini Caterina in Perrone, egregia donna, madre amatissima e stimata. Le più belle virtù di sposa e di madre spiccavano in Lei e spese tutta la vita per il bene dei suoi figli.

Era sorella del defunto maggior generale Piccini e doposol sei mesi anch'essa scese nella tomba e tumolata accanto al fratello nel sepolceto di famiglia. Al fratello avv. Pietro Piccini ed al figlio Angelo, Chimico Farmacista di Alice Bel Colle, mandiamo l'espressione del nostro sincero cordoglio.

La Settimana

La crisi che da qualche tempo travagliava l'amministrazione comunale è stata risolta nella seduta di martedì.

Il Consiglio, preso atto delle dimissioni degli Assessori Morelli e Arditi, impediti di attendere alla carica dal richiamo in servizio militare, a voti unanimi respinse quelle del Sindaco Pastorino, e degli Assessori Galliani e Alessandro Ottolenghi, e nominò nuovi Assessori effettivi i Consiglieri Rossi dott. Giuseppe, Mascarino geom. Dionigi e Reimandi Carlo, e Assessore supplente il Consigliere Rizzolo Onorato.

Noi, che non vedendo né la necessità né l'opportunità di un nuovo commissario straordinario, ne abbiamo avvertito l'avvento da altri invocato, non possiamo che compiacerci della buona soluzione. E tanto più coi nuovi, ottimi elementi, sobbarcatisi a un peso né lieve né invidiabile per nobile sentimento di civismo, riteniamo che l'amministrazione possa disimpegnare con efficacia di risultati alle incombenze che la grave ora che volge viene ogni giorno addensando sui Comuni.

Il Tenente colonnello Alberti ha avuto la comunicazione ufficiale della sua promozione che avevamo pubblicato in anticipo per notizia privata: ce ne felicitiamo nuovamente.